

COMUNE DI FASANO

Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Borgo Egnazia.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UFFICIO VIA, VAS E PAESAGGIO N. 747 DEL 4/5/2018.

Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS (PROCEDURA SEMPLIFICATA) ai sensi dell'art.8 della L.R.n.44/12 e dell'art. 6 comma 6.1. comma f del Regolamento Regionale 18/2013 in relazione al progetto di ampliamento della struttura ricettiva esistente "BORGO EGNAZIA" a Savelletri di Fasano ai sensi dell'art.8 del DPR 160/10;

IL RESPONSABILE

Premesso che:

In data 16/08/2016 la Soc. Egnathia Iniziative Turistiche srl ha presentato richiesta di ampliamento della struttura ricettiva esistente denominata Borgo Egnazia sita in località Savelletri di Fasano prot.n. 33595/2016 ai sensi dell'art.8 DPR n.160/2010;

In data 21/02/2017 si è tenuta la prima seduta della conferenza dei servizi per l'esame del progetto in argomento, conclusasi con aggiornamento ad altra data per l'acquisizione di ulteriore documentazione ed effettuazione di ulteriori verifiche per l'intervento proposto, come da verbale della seduta inviato agli Enti convocati con nota prot.com.n.10419 del 13.03.2017.

Nello specifico:

- la Regione Puglia-Servizio Urbanistico, con nota prot.n.1226 del 20/02/2017 acclarata al prot. com.n.7346 del 21/02/2017, ha richiesto una verifica di compatibilità dell'intervento con il vigente PPTR, approvato con D.G.R. n. 176/2015, e una sua valutazione in relazione alla vigente normativa statale e regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (L.R. n.44/2012 e s.m.i. e connesso regolamento attuativo n.18/2013 e s.m.i.) e Valutazione di Impatto Ambientale (L.R. n.11/2001). Nel precisato parere, inoltre, sono stati richiesti elaborati scritto-grafici relativi alle opere interessanti la "fascia di balneazione", nonché parere motivato del responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio comunale *"in merito alla variante urbanistica connessa alla realizzazione dell'intervento in parola, così come previsto dalla DGR n.2581/2011"*.
- l'Autorità di Bacino con nota prot.n.1972 del 13/02/2017, invece, nel precisare che la documentazione progettuale, in formato pdf, non risultava firmata digitalmente, rilevava comunque che le aree oggetto di intervento non risultavano interessate da alcun vincolo imposto da parte della stessa Adb;

Nella seduta in argomento si sono altresì acquisiti i seguenti pareri:

- richiesta di attivazione del procedimento di cui agli articoli 3 e 4 del DPR 151/2011 da parte del responsabile del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, presente alla seduta.
- Parere favorevole sotto gli aspetti igienico-sanitari da parte del responsabile ASL, anch'egli presente alla seduta;

In data antecedente alla seduta della conferenza, invece, pervenivano i seguenti pareri:

- Parere di ammissibilità urbanistica a firma del dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio prot.com.n.47137 del 10/11/2016;
- Richiesta di documentazione integrativa da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio prot.n.302 del 09/01/2017 acclarata al prot.com.n.770 del 10/01/2017, trasmessa al precisato Ente con nota del 20/01/2017;

Sulla scorta delle risultanze emerse nella seduta della conferenza del 21/02/2017, la società Egnathia Iniziative Turistiche srl ha trasmesso in data 09/05/2017 il rapporto preliminare ambientale ai fini dell'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, mentre con successiva nota del 02/11/2017 acclarata al prot. com.n.45752 del 03/11/2017 **ha fatto presente di rinunciare alla sistemazione della fascia di balneazione** prevista nel progetto sottoposto all'esame della conferenza dei servizi del 21/02/2017 e, contestualmente, ha trasmesso la documentazione progettuale (comprensiva di rapporto ambientale preliminare e relazione

paesaggistica) così modificata, in formato cartaceo e digitale (con files firmati digitalmente dal tecnico progettista), ottemperando in tal modo alle richieste avanzate dalla Regione Puglia-Servizio Urbanistico e dall'Autorità di Bacino come innanzi richiamate;

Con nota PEC prot.n.49005 del 24/11/2017 il Responsabile del SUAP disponeva la trasmissione degli elaborati grafici progettuali, nonché la convocazione della Conferenza di Servizi, ex art. 8 DPR 160/2010, per il giorno 21 dicembre 2017 con assorbimento del procedimento semplificato di verifica di assoggettabilità a VAS ex art.6 p.to 6.2-bis del R.R.n.18/13, finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico in relazione al Progetto di ampliamento della struttura ricettiva esistente "BORGHO EGNAZIA" sito in località Savelletri di Fasano; attualmente l'area in oggetto è contraddistinta dalle p.lle 1235,1312,1152 del Fg.109 per l'area alberghiera, dalla p.la 1059 del Fg.109 per l'area del golf e dalle p.lle 442,770,771,1327,1328 del Fg.109 e dalle p.lle 58 e 241 del Fg.107 per l'area attrezzata per la balneazione.

L'intervento rientra nei casi previsti dall'art. 6 del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013 n. 18 "Piani urbanistici comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, configurandosi nello specifico nei casi previsti al comma 6.1.f "*Piani urbanistici comunali direttamente ed esclusivamente funzionali alla realizzazione di progetti di opere, i cui procedimenti di approvazione prevedono il ricorso alla conferenza dei servizi ivi inclusi i procedimenti per l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali mediante il modulo procedimentale dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al DPR 7 settembre 2010, n. 160 e alla DGR 2581/2011*".

Si specifica che con nota del 23/11/2017. l'autorità procedente ha concordato con l'autorità competente in materia di VAS comunale, ai sensi dell'art.6 comma 2-bis del R.R.n.18/13 l'elenco degli enti territoriali interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale (di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 6 della L.R. n. 44/2012).

Con determinazione dirigenziale N. 2040 del 24/11/2017 si è proceduto, tra l'altro, a:

1) - FORMALIZZARE la documentazione costituente la proposta di variante ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, presentata ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, presentata dalla società EGNATHIA INIZIATIVE TURISTICHE SRL, finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico per la realizzazione dell'ampliamento del complesso turistico ricettivo denominato Borgo Egnazia e sito in località Savelletri di Fasano con accesso dalla via Pezza di Chiave, come di seguito elencata ed allegata:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Relazione paesaggistica;
- Rapporto ambientale preliminare;
- Tav. 1 - Inquadramento Territoriale;
- Tav. 2 - Pianta stato dei luoghi area di intervento;
- Tav. 3 - Pianta di progetto area di intervento;
- Tav. 4 - Prospetti;
- Tav. 5 - Sezioni;
- Tav. 6 - Sezioni longitudinale e trasversale pre e post opera estese ad un intorno di mt.300;
- Tav. 7 - Simulazione fotografica;
- Relazione tecnica ai sensi del D.P.R. 151/2011 e dell'Allegato I del D.M. 7/8/2012;
- Tav. 1 Prevenzione incendi: stralcio ortofoto, stralcio planimetrico dei luoghi;
- Tav. 2 Prevenzione incendi: Pianta, prospetti e sezioni;

- STABILIRE, ai sensi dell'art.6 comma 2-bis del R.R.n.18/13, il seguente elenco degli enti territoriali interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale (di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 6 della L.R. n. 44/2012), concordato con l'autorità competente in materia di VAS comunale, da invitare alla Conferenza di Servizi:

- Autorità competente VAS Comune di Fasano
- Regione Puglia-Servizio Urbanistica

- Regione Puglia- Servizio Assetto del Territorio: Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica
- Regione Puglia: Sezione Risorse Idriche
- Regione Puglia – Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità
- Regione Puglia-Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA Puglia)
- ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Brindisi
- Autorità di Bacino della Puglia
- Autorità Idrica Pugliese
- Acquedotto Pugliese - AQP
- Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia
- Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia
- Azienda Sanitaria Locale di Brindisi
- Provincia di Brindisi- Settore Ambiente e Servizio Ecologia
- Provincia di Brindisi, Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e Difesa del Suolo
- Ufficio Struttura Tecnica e Provinciale (Genio Civile) di Brindisi
- Regione Puglia Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, VIA-VAS
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

Si premette che, con nota del prot. N. 49072 del 27/11/2017, si è provveduto a trasmettere alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio una copia cartacea del progetto, come di consueto richiesto dal suddetto ente, unicamente in spirito di collaborazione tra enti al fine di addivenire senza ritardi alla positiva conclusione del procedimento.

Al fine di consentire l’espressione del parere di competenza dei Vigili del Fuoco, con nota prot. N. 49066 del 27/11/2017 si è provveduto altresì a trasmettere duplice copia del progetto ai fini antincendio al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, così composto:

- Relazione tecnica ai sensi del D.P.R. 151/2011 e dell’Allegato I del D.M. 7/8/2012;
- Tav. 1 Prevenzione incendi: stralcio ortofoto, stralcio planimetrico dei luoghi;
- Tav. 2 Prevenzione incendi: Pianta, prospetti e sezioni;
- Richiesta su MOD. PIN 1-2012;
- Ricevuta versamento € 400,00 per diritti valutazione progetto.

Preventivamente alla seduta della Conferenza di Servizi risultano pervenuti i seguenti contributi:

- da parte di Acquedotto Pugliese SpA è pervenuta via PEC la nota prot. n. 145416 del 12/12/2017, acquisita al protocollo in pari data al N. 51700, con cui *“si comunica che dall’esame dei documenti progettuali resi disponibili sul sito web, non risulta alcuna interferenza con opere gestite da questa Azienda.”*;
- da parte dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente - ARPA PUGLIA è pervenuta via PEC la nota prot. N. 75251 dell’11/12/2017, acquisita al protocollo comunale in pari data al N. 51402, con la quale ha rilevato delle carenze progettuali riguardo a determinati impatti sull’ambiente;
- il tecnico progettista ha riscontrato la nota dell’ARPA PUGLIA fornendo puntuali precisazioni nel merito, giusta nota acquisita al protocollo in data 18/12/2017 al N. 52416;
- la suddetta relazione di riscontro al parere di ARPA Puglia è stata pubblicata sul sito web del Comune di

Fasano nella sezione amministrazione-trasparenza/pianificazione e governo del territorio all'indirizzo: http://fasano.etrasparenza.it/pagina742_pianificazione-e-governo-del-territorio.html previa comunicazione a tutti gli enti territoriali interessati e ai soggetti competenti in materia ambientale, invitati alla Conferenza di Servizi (nota PEC prot.n.52480 del 18/12/2017).

In data 21/12/2017 si teneva la Conferenza di Servizi; in tale sede è stato esaminato il progetto e i principali impatti attesi alla luce di seguenti contributi pervenuti:

- **ARPA PUGLIA – Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente**, nota prot. N. 77797 del 21.12.2017, acquisita al protocollo comunale con il N. 52909, con cui comunica di aver esaminato la documentazione disponibile sul portale web (integrazioni prot. N. 52480 del 18/12/2017) e di esprimere parere favorevole con riferimento a tutti gli impatti preventivamente segnalati;
- **Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Urbanistica**, nota prot. N. 9245 del 21/12/2017 da parte della Regione Puglia – Sezione Urbanistica, acquisita al protocollo comunale in pari data con il N. 52954, con cui chiede di aggiornare i lavori in assenza delle integrazioni richieste con nota n. 1226 del 20.02.2017 e propedeutiche al fine di consentire compiute valutazioni in merito;
- **Acquedotto Pugliese SpA**, nota prot. n. 145416 del 12/12/2017, acquisita al protocollo in pari data al N. 51700, con cui *“si comunica che dall’esame dei documenti progettuali resi disponibili sul sito web, non risulta alcuna interferenza con opere gestite da questa Azienda.”*;

Gli intervenuti alla conferenza dei servizi in rappresentanza dei rispettivi enti espongono quanto segue:

- Prende la parola per il Comando dei VV.FF. di Brindisi SDACE Antonio Galluzzo il quale comunica che in data odierna il proprio ente di appartenenza ha provveduto a tramettere via PEC al Comune di Fasano il parere favorevole ai fini antincendio, e ne consegna una copia confermando il parere favorevole.
- Prende la parola per l’ASL di Brindisi – SISP, il dott. Dell’Aquila Lorenzo Antonio, per depositare agli atti della Conferenza il parere positivo con prescrizioni espresso con nota prot. N. 1297 del 20/12/2017.

La seduta si è conclusa con la presa d’atto delle richieste di documentazione integrativa e puntualizzazioni fatte da parte degli Enti intervenuti, ed il rinvio dei lavori a nuova data da destinarsi previa acquisizione delle necessarie integrazioni da parte del proponente, il cui tecnico progettista ha presenziato alla seduta.

Il Verbale della seduta della Conferenza di Servizi, con i relativi allegati, è stato trasmesso agli Enti invitati con nota PEC prot. N. 1601 del 15/01/2018.

Successivamente alla seduta della Conferenza di Servizi del 21/12/2017:

- La Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso una comunicazione prot. AOO_145/00480 del 18/01/2018, acquisita al protocollo comunale in pari data al N. 2575, con cui evidenzia che, configurandosi le varianti ex art. 8 del DPR 160/2010, quale quella in oggetto, come progetti in variante, non è dovuto il parere paesaggistico ex art. 96 delle NTA del PPTR, così come chiarito con D.G.R. n. 1514 del 27 luglio 2015 “Prime linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia”. Con la stessa nota è stata altresì puntualizzata la necessità di dotarsi dell’autorizzazione e/o accertamento di compatibilità paesaggistica nei casi previsti dall’art. 89, la cui competenza è stata delegata al Comune di Fasano con Provvedimento di delega rilasciata con D.G.R. n. 1007 del 20/04/2010.
- La Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi Lecce e Taranto ha trasmesso la nota prot. 1009 del 16/01/2018, acquisita al protocollo comunale in data 17/01/2018 al

N. 2217, contenente le proprie considerazioni e osservazioni sul progetto esaminato sia con riferimento all'aspetto archeologico che paesaggistico. Nello specifico, per quanto attiene l'aspetto paesaggistico, ha ritenuto fondamentale la realizzazione di un giardino al di sopra della nuova struttura che acquisisca le forme compositive dell'ars topiaria o più semplicemente di giardino recintato.

Al fine di recepire le osservazioni della Soprintendenza, la società proponente ha rielaborato la proposta progettuale ed ha presentato con nota pec del 29/01/2018, acquisita al protocollo con N. 4295, le nuove tavole 3-5-6-7 del progetto.

Con nota nota PEC prot.n.3101 del 23/01/2018 veniva convocata la seconda conferenza dei servizi per il giorno 02/02/2018 invitando gli Enti interessati a voler eventualmente aggiornare il proprio contributo istruttorio/parere in considerazione della documentazione integrativa prodotta dal proponente e resa disponibile per la consultazione sul sito web del Comune di Fasano nella sezione amministrazionetrasparente/ pianificazione e governo del territorio.

Risultano pervenuti i seguenti contributi::

- **Autorità di Bacino della Puglia**, nota prot.n.1972 del 13/02/2017, acquisita al protocollo comunale il 15/02/2017 al N. 6506, pur avendo espresso il proprio parere nell'ambito della prima convocazione della Conferenza di Servizi del 21/02/2017, rileva comunque che le aree oggetto di intervento non risultavano interessate da alcun vincolo imposto da parte della stessa AdB.
- **Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Infrastrutture per la Mobilità**, nota pec prot. N. 163 del 24/01/2018, acquisita al protocollo comunale con il N. 3401, con cui si ritiene il progetto non in contrasto con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano Attuativo 2015-2019 del PRT e si riferisce che gli interventi previsti non presentano interferenze con ulteriori atti di programmazione/pianificazione di propria competenza;
- **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi**, nota pec prot. N. 960 del 26/01/2018, acquisita al protocollo comunale in data 29/01/2018 al N. 4097, con cui si comunica di aver già espresso e trasmesso via pec il previsto parere di competenza ai soli fini antincendio con nota prot. n° 15227 datata 21.12.2017, che con la stessa nota viene confermato;
- **Regione Puglia – Sezione Urbanistica** la nota prot. N. 756 del 01/02/2018, acquisita al protocollo comunale con N. 5247 del 02/02/2018, con cui esprime parere favorevole al progetto in questione in variante allo strumento urbanistico alle seguenti condizioni:
 - cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle aree a standard urbanistici nella quantità di mq. 560;
 - la progettazione esecutiva si attenga alle disposizioni contenute nell'elaborato del PPTR 4.4.2 linee guida sulla progettazione esecutiva di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate in particolare per le tipologie edilizie ed i materiali da costruzione, nonché misure atte a garantire il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
 - la delibera di approvazione della variante urbanistica da parte del consiglio comunale preveda obbligatoriamente un termine essenziale o una condizione risolutiva finalizzata a far venir meno gli effetti della variante in caso di mancato inizio dei lavori entro i termini stabiliti (delibera di G.R. n.2581/2011).
- **Provincia di Brindisi- Settore Ambiente e Servizio Ecologia**, nota prot. N. 3361 del 02/02/2018, acquisita in pari data al protocollo comunale con N. 5317, con cui esprime – tra l'altro - parere favorevole alla realizzazione del progetto in questione, in relazione all'approvazione della variante urbanistica, ritenendo altresì che il progetto debba essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica. lo stesso ente ha ritenuto che il progetto in questione non sia da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA in ragione del fatto che l'ampliamento in questione non può ritenersi quale modifica sostanziale della struttura

in questione tale da far rientrare lo stesso tra quelli elencati al punto B. 2.ax) "... centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 mc., o che occupano una superficie superiore ai 20 ha", da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 11/2001 e dell'art. 20 del D.Lgs 15212006;

- **Comune di Fasano - Ufficio Urbanistico**, esprime parere favorevole al progetto di ampliamento presentato dal proponente in data 11/08/2016 e successivamente rielaborato, avendo rinunciato alla sistemazione della fascia di balneazione, e trasmesso in data 02/11/2017, richiamando a supporto le proprie valutazioni di ammissibilità già contenute nella nota prot.n. 47137 del 10/11/2016 di convocazione della prima seduta di Conferenza di Servizi e riproposte in vista della nuova Conferenza di Servizi sul progetto rielaborato, giusta nota prot. N. 49005 del 24/11/2017.

La seduta della conferenza si è conclusa, tra l'altro, determinando:

- 1) di approvare l'intervento di ampliamento della struttura ricettiva esistente "Borgo Egnazia" proposto dalla società EGNATHIA INIZIATIVE TURISTICHE SRL - consistente nella realizzazione di un edificio per lo svolgimento di attività congressistiche, manifestazioni culturali, stages di aziende internazionali per una capacità di 300 persone, utilizzando come area di sedime del "contenitore" uno spazio denominato "agrumeto", già esistente ed utilizzato per gli eventi durante la stagione estiva - come rappresentato nei seguenti elaborati, con le prescrizioni contenute nei sopraccitati pareri che devono comunque qui intendersi integralmente richiamati e fatti propri:
 - Relazione tecnica illustrativa;
 - Relazione paesaggistica;
 - Rapporto ambientale preliminare;
 - Tav. 1 Inquadramento Territoriale;
 - Tav. 2 Pianta stato dei luoghi area di intervento;
 - Tav. 3 Pianta stato di progetto area di intervento (aggiornamento gennaio 2018);
 - Tav. 4 Prospetti;
 - Tav. 5 Sezioni (aggiornamento gennaio 2018);
 - Tav. 6 Sezioni longitudinale e trasversale pre e post opera estese ad un intorno di mt.300 (aggiornamento gennaio 2018);
 - Tav. 7 Simulazione fotografica (aggiornamento gennaio 2018);
 - Relazione tecnica ai sensi del D.P.R. 151/2011 e dell'Allegato I del D.M. 7/8/2012;
 - Tav. 1 Prevenzione incendi: stralcio ortofoto, stralcio planimetrico dei luoghi;
 - Tav. 2 Prevenzione incendi: Pianta, prospetti e sezioni;
 - Relazione prot. N. 52416 del 18/12/2017 di riscontro alle osservazioni di ARPA PUGLIA;
 - Nota prot. N. 4295 del 29/01/2018 di riscontro alle osservazioni formulate dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio;
- 2) di dare atto che l'intervento:
 - non possiede le condizioni per la registrazione di esenzione VAS ex art. 7 del R.R.n.18/13 bensì quelle del procedimento semplificato di verifica di assoggettabilità a VAS ex art.6 del Regolamento citato, ricadendo lo stesso nella fattispecie di cui all'art.6 comma 1 lett.f);
 - sia da assoggettare alla procedura di verifica di cui all'articolo 16 della L.R.n.11/01 ricadendo negli interventi di cui all'allegato B, elenco B2, p.to B.2.az della precitata L.R.n.11/01, di competenza provinciale. Alla richiesta di verifica formulata con nota prot. N. 49062 del 27/11/2017, la Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente ed Ecologia ha affermato che il progetto non sia da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA.
- 3) di dare atto che il procedimento di Conferenza di Servizi ex art.8 del DPR n.160/10 di cui trattasi, assorbe il procedimento semplificato di verifica di assoggettabilità a VAS così come espressamente previsto all'art.6.2bis del R.R.n.18/13 e s.m.i. nonché costituisce ambito per l'espressione del parere di compatibilità

paesaggistica ex art.96 comma 1 lett.c delle NTA del PPTR sul progetto presentato dalla società Egnathia Iniziative Turistiche Srl;

- 4) di dare atto che il presente verbale e i relativi allegati sarà trasmesso ai soggetti convocati, nonché affisso e divulgato all'albo pretorio e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Fasano;
- 5) di dare atto che il presente verbale sarà immediatamente trasmesso al Responsabile comunale VIA – VAS e paesaggio con invito a concludere la verifica di assoggettabilità a VAS;
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 L. 241/1990 e ss.mm.ii., si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni;
- 7) di stabilire che il verbale della conferenza, costituente la proposta-adozione della variante urbanistica, verrà depositato presso la Segreteria Comunale con contestuale affissione all'Albo Pretorio del Comune e manifesti per trenta giorni. Nel termine di ulteriori e continuativi trenta giorni potranno essere presentate osservazioni e/o opposizioni presso la Segreteria Comunale. A conclusione della fase di pubblicità e della verifica di assoggettabilità a VAS, il presente Verbale sarà sottoposto alla votazione del Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Con nota del 20/04/2018 l'Autorità Procedente ha trasmesso a questa Autorità competente il Verbale della seduta della Conferenza di Servizi, con i relativi allegati.

In data 26/04/2018 (verbale n.12) è stato espresso il **parere da parte della commissione locale per il paesaggio** istituita con determina dirigenziale n.1276 del 03.07.2013 come integrata ai fini della L.R. 44/2012, che testualmente recita:

“L'intervento si configura come ampliamento della struttura ricettiva esistente “Borgo Egnazia” proposto dalla società Egnathia Iniziative Turistiche Srl e consiste nella realizzazione di un edificio per lo svolgimento di attività congressistiche, per una capacità di 300 persone, posto nell'area prima destinata ad agrumeto.

Per il citato intervento è stata disposta dalla Provincia di Brindisi l'esclusione dalla procedura di VIA. Con riguardo alla procedura di assoggettabilità a VAS, l'intervento ricade nella casistica di cui all'art. 6 comma 1 lettera f) del R.R. 18/13 “piani urbanistici comunali direttamente ed esclusivamente funzionali alla realizzazione di progetti di opere, i cui procedimenti di approvazione prevedano il ricorso alla conferenza di servizi - prevista agli articoli da 14 a 14- quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i., o alle pertinenti normative di settore -, ivi inclusi i procedimenti per l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali mediante il modulo procedimentale dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e alla Delib.G.R. 2581/2011, ad esclusione dei casi di procedure coordinate o comuni di VIA dei progetti e di VAS dei piani e programmi, disciplinate al comma 5, articolo 17 della legge VAS.”, per cui lo stesso è sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS semplificata.

*Pur considerando il significativo regime vincolistico dell'area di intervento, tuttavia l'entità dell'opera in esame, che si pone come ampliamento di struttura già esistente completamente integrato nella stessa, ed il relativo carico ambientale derivante dall'esecuzione della stessa, sono tali da poterne proporre **l'esclusione dalla procedura di VAS purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:***

- *assicurare il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture, oltre che per l'irrigazione degli spazi verdi, anche per alimentare i servizi igienici al fine di ridurre al minimo il consumo di acqua potabile, sviluppando la progettazione della relativa rete di distribuzione che dalle cisterne di raccolta dell'acqua piovana attraverso adeguati sistemi di filtraggio convogli l'acqua ai punti di presa per il successivo riutilizzo;*
- *convogliare le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nella rete separata per le acque bianche, laddove esistente, attenendosi comunque alla normativa regionale in materia, rappresentata dal RR 9 dicembre 2013, n. 26;*

- *al fine di limitare gli impatti generati dalla realizzazione dell'intervento e ridurre, in particolare, i consumi energetici connessi all'utilizzo dell'edificio da realizzare (non è esplicitato nella documentazione progettuale il significato di "vetrate ad altissima efficienza energetica"), prevedere l'utilizzo di tecnologie innovative finalizzate a limitare i consumi energetici necessari per il riscaldamento/raffrescamento della struttura congressuale, anche attraverso la realizzazione di impianti di energia rinnovabile, ove non già previsti, in modo da ridurre il ricorso all'approvvigionamento di energia da fonti non rinnovabili per il fabbisogno dell'intera struttura ricettiva e dei servizi annessi;*
- *per garantire il risparmio di risorse e ridurre la produzione di rifiuti nella fase di cantiere, prevedere il riutilizzo e recupero dei materiali provenienti dai lavori di sbancamento, nel rispetto rispettivamente del DPR 13 giugno 2017, n. 120, per la gestione delle terre e rocce da scavo, e della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, privilegiando il recupero allo smaltimento nella gestione dei materiali di demolizione.*

Le presenti prescrizioni dovranno essere recepite e integrate nella documentazione progettuale, con aggiornamento degli elaborati scritto-grafici, prima della definitiva approvazione".

Considerato che:

- **il Proponente è la Soc. EGNATHIA INIZIATIVE TURISTICHE SRL**
- **l'Autorità Procedente è il Comune di Fasano - Ufficio SUAP**
- **l'Autorità Competente è il Comune di Fasano - UFFICIO VIA, VAS E PAESAGGIO**

si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS (PROCEDURA SEMPLIFICATA) ai sensi dell'art.8 della L.R. n. 44/12 e dell'art. 6 comma 6.1. comma f del Regolamento Regionale 18/2013 in relazione al progetto di ampliamento di struttura ricettiva esistente "BORGO EGNAZIA" a Savelletri di Fasano, sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale intervenuti nel corso del procedimento.

Si premette che il Piano in esame rientra tra quelli elencati dall'art. 6 del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013 n. 18 "Piani urbanistici comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, configurandosi nello specifico nei casi previsti al comma 6.1.f "Piani urbanistici comunali direttamente ed esclusivamente funzionali alla realizzazione di progetti di opere, i cui procedimenti di approvazione prevedono il ricorso alla conferenza dei servizi ivi inclusi i procedimenti per l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali mediante il modulo procedimentale dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al DPR 7 settembre 2010, n. 160 e alla DGR 2581/2011".

Caratteristiche del progetto

- In riferimento all'ambito di applicazione del DPR n.160/10, trattasi di attività *turistica*, ammessa all'art.1 comma 1 lett. i) del D.P.R.n.160/10; quanto alla tipologia di intervento, il progetto si configura, per caratteristiche dimensionali, quale AMPLIAMENTO dell'insediamento preesistente, risulta in contrasto con il vigente PRG (la proposta progettuale difatti, seppur coerente con la destinazione urbanistica impressa all'area - "zona turistico ricettiva di nuovo impianto" - per effetto della variante urbanistica approvata con delibera di Consiglio Comunale n.10 del 20.01.2003, si pone in variante in quanto vengono mutati gli indici ed i parametri urbanistico-edilizi definiti nella succitata variante approvata con delibera di Consiglio Comunale n.10) e per gli aspetti di interesse generale del comparto produttivo ed occupazionale locale, risulta sottoponibile a procedimento di variante allo strumento urbanistico generale mediante il modulo procedimentale del SUAP di cui all'art.8 del D.P.R.n.160/10;
- L'area di intervento rientra nella fascia dei 5km dalla costa e pertanto si è verificata preliminarmente la capacità ricettiva della stessa, così come disposto dall'art.51 della L.R.n.56/80; si precisa a riguardo che con deliberazione n.34 del 05/09/2014 il Consiglio Comunale ha preso atto della ricettività residua della fascia

costiera ex art.51 L.R.n.56/80, pari a ulteriori 2.042 posti letto. L'ampliamento attiene la realizzazione di un edificio per eventi, pertanto il predetto dato in alcun modo sarà modificato.

- Per quanto attiene i rapporti della proposta progettuale con la pianificazione di livello sovracomunale, già esplicitati nella precitata nota prot.com.n.47137 del 10/11/2016, si precisa, con riferimento al vigente PPTR, che l'area di intervento (attualmente occupata da un agrumeto) ricade all'interno dell'ambito paesaggistico n. 7/Murgia dei Trulli – Piana degli Ulivi Secolari; non risulta interessata da componenti geomorfologiche (6.1.1); non risulta interessata da componenti idrologiche (6.1.2); non risulta interessata da componenti botanico-vegetazionali (6.2.1); non risulta interessata da componenti delle aree naturali protette e dei siti naturalistici (6.2.2); risulta interessata da componenti culturali e insediative (6.3.1) **BP/ immobili ed aree di notevole interesse pubblico PAE 0013** – D.M.23/01/1976 avente ad oggetto “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Fasano Istituito ai sensi della L. 1497” – pubblicato sulla G.U. n. 313 24.11.1976 - **UCP/paesaggio rurale** – (Parco agricolo Multifunzionale di Valorizzazione degli Ulivi Monumentali); risulta interessata da componenti dei valori percettivi (6.3.2) – **UCP/Coni visuali Fasano-Egnazia**. La proposta progettuale, inserita in un contesto già antropizzato, non si pone in contrasto con le prescrizioni, misure di salvaguardia e utilizzazione delle predette componenti. Con riferimento, invece, al Piano di Assetto Idrogeologico, come precisato dall'Autorità di Bacino con nota prot.n.1972 del 13/02/2017, le aree oggetto di intervento non risultano interessate da alcun vincolo imposto da parte di tale Ente;
- Il complesso fu realizzato a seguito della delibera di Consiglio Comunale n.10 del 20/01/2003 ai sensi dell'art.5 del DPR n.447/98. Per gli effetti, l'area su cui insiste ha subito variazione da zona agricola a “zona turistico-ricettiva di nuovo impianto” secondo i seguenti indici e parametri urbanistico-edilizi definiti dal progetto:
 - superficie territoriale=858.355mq
 - lft=0,08mc/mq
 - Sc residenziale=20.450mq
 - Sc non residenziale=6.269mq
 - Volume complessivo 71.884mc
 - parcheggi privati=12.060mq
 - area a standard per verde pubblico=10.688mq
 - area a standard per parcheggi pubblici 10.688mq).

In data 09/10/2003 fu sottoscritta la convenzione rep.n.2943 disciplinante i rapporti tra le parti.

Il complesso, classificato a 5 stelle lusso, è costituito da tre nuclei: l'albergo con 64 camere con servizi centralizzati, le residenze in villaggio e le residenze in ville quadrifamiliari. Complessivamente vi sono n.550 posti letto. La struttura ricettiva comprende il campo da golf con club-house e un'area attrezzata per la balneazione lungo la litoranea Savalletri-Capitolo a confine con l'area demaniale. A seguito della realizzazione dei lavori, sono stati rilasciati i certificati di agibilità n.116 del 06/08/2009 e n.60 del 19/05/2010.

In seguito alla realizzazione delle opere ed al relativo accatastamento al Nuovo Catasto Urbano, attualmente l'area in oggetto è contraddistinta dalle p.lle 1235,1312,1152 del Fg.109 per l'area alberghiera, dalla p.la 1059 del Fg.109 per l'area del golf e dalle p.lle 442,770,771,1327,1328 del Fg.109 e dalle p.lle 58 e 241 del Fg.107 per l'area attrezzata per la balneazione.

- Il progetto in esame attiene alle opere di ampliamento, mediante la realizzazione di un edificio per eventi, del complesso turistico-alberghiero denominato “Borgo Egnazia” con accesso da via Pezza di Chiave dell'abitato di Savalletri.

La proposta di ampliamento contempla la realizzazione di un edificio per lo svolgimento di attività congressistiche, manifestazioni culturali, stages di aziende internazionali ed altri eventi che richiedono

spazi adeguati per una capacità di 300 persone. Il progetto prevede di utilizzare come area di sedime del "contenitore" uno spazio denominato "agrumeto", già esistente ed utilizzato per gli eventi durante la stagione estiva (autorizzato con permesso di costruire n.346 del 05/10/2011, variante in corso d'opera autorizzata con permesso di costruire n.173 del 12/06/2013 e seconda variante autorizzata con permesso di costruire n.149 del 12/05/2015).

Nello per la struttura a realizzarsi rilevano i seguenti parametri urbanistico edilizi:

-superficie coperta complessiva: mq 697,40 (580+117,40)

-volume: mc. 3.900,90

-altezza max: mt. 6.00

-standard urbanistici art. 5 puntol) D. M. n.1444168: mq. 560.

L'incremento volumetrico rispetto al volume autorizzato è pari al 5,4% circa.

Poiché si farà uso, sia nelle pareti che a soffitto, di vetrate ad altissima efficienza energetica, intervallate alla struttura portante, dal punto di vista architettonico il contenitore viene definito "vetroteca".

L'ampliamento della struttura comporta un incremento di aree per parcheggi privati pari all'80% della superficie utile, ossia pari a mq 558 (697,40x 0,80).

- Verifica standards urbanistici

Per la determinazione delle superfici a standard, l'art. 5 comma 2 del D.M. 1444/68 prevede che a 100 mq di superficie lorda a pavimento (Sup. Utile nelle norme di piano), deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno il 50% destinati a parcheggio.

Dagli elaborati grafici prodotti si rileva che le aree a parcheggio privato disponibili nell'ambito dell'intera area del complesso alberghiero sono pari a 13518 mq. Essendo superiori alla quantità stabilita dalla convenzione urbanistica (pari a 12.060mq) non necessita reperire ulteriori aree per parcheggi privati in quanto l'esubero realizzato, pari a 1.458 mq, copre anche la quantità di aree rivenienti dall'ampliamento.

La superficie a standards riveniente dall'ampliamento, ai sensi del D.M.n.1444/68 è pari a 280 mq da destinare a verde pubblico (697,40x 0,40) e 280 mq da destinare a parcheggi pubblici (697,40x 0,40).

Negli elaborati non viene indicata l'ubicazione di tali standards, che si propone di concordare con l'Amministrazione Comunale.

Il terreno su cui si prevede di ubicare l'ampliamento (edificio per eventi) ricade sulla particella 1235 del foglio 109.

- Dal punto di vista delle urbanizzazioni primarie, si rileva che la struttura nel suo complesso è dotata di tutte le infrastrutture necessarie e indispensabili oltre che di viabilità pubblica di accesso. Poiché l'ampliamento viene proposto all'interno dell'area alberghiera, le stesse si ritengono congrue in vista del futuro ampliamento.
- L'intervento non possiede le condizioni per la registrazione di esenzione VAS ex art. 7 del R.R.n.18/13 bensì quelle del procedimento semplificato di verifica di assoggettabilità a VAS ex art.6 del Regolamento citato, ricadendo lo stesso nella fattispecie di cui all'art.6 comma 1 lett.f).
- L'intervento proposto, poi, non è assoggettato alla procedura di verifica della L.R.n.11/01 ricadendo negli interventi di cui all'allegato B, elenco B2, p.to B.2.az della precitata L.R.n.11/01, di competenza provinciale. Alla richiesta di verifica formulata con nota prot. N. 49062 del 27/11/2017, la Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente ed Ecologia ha affermato che il progetto non sia da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA.

Per quanto riguarda i piani e programmi di livello comunale e sovraordinati, nel documento di verifica si fa riferimento ai seguenti piani:

- Strumento urbanistico generale vigente (PRG Comune di Fasano) e previsioni;

- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);
- Aree Naturali Protette
- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
- Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- Piano Regionale dei trasporti (PRT);
- Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.)
- Piano Regionale della Qualità dell'Aria (PRQA).
- Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU)
- Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)

Il piano stabilisce un quadro di riferimento unicamente per i progetti inquadrati dallo stesso.

La pertinenza del Piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, ed in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, risiede principalmente nelle scelte progettuali che devono essere orientate alla sostenibilità ambientale.

Non si rilevano particolari problemi ambientali pertinenti al Piano.

Caratteristiche delle aree interessate dal piano

Dal punto di vista morfologico, l'area di intervento presenta le caratteristiche della zona pedecollinare murgiana; sotto il profilo insediativo, trattasi di un'area prevalentemente a destinazione turistica-commerciale.

L'area interessata dal presente intervento è ubicata in Savelletri di Fasano.

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal Piano, si riporta il seguente quadro conoscitivo, dedotto da quanto contenuto nel Rapporto Ambientale. Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dalla variante in oggetto si riporta il seguente quadro, dedotto sia da quanto contenuto nel documento di verifica che dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, nonché atti in uso presso questo Ufficio.

Con riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici l'area d'intervento:

- ricade nel vigente PPTR, definitivamente approvato con D.G.R.n.176 del 16/02/2015 e modificata con DGR n.240/16, all'interno dell'ambito paesaggistico n. 7/Murgia dei Trulli – Figura 7.2 “Piana degli Ulivi Secolari”; non risulta interessata da componenti geomorfologiche (6.1.1); non risulta interessata da componenti idrologiche (6.1.2); non risulta interessata da componenti botanico-vegetazionali (6.2.1); non risulta interessata da componenti delle aree naturali protette e dei siti naturalistici (6.2.2); risulta interessata da componenti culturali e insediative (6.3.1) - BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico (PAE 0013), D.M.23/01/1976 avente ad oggetto “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Fasano Istituito ai sensi della L. 1497” – pubblicato sulla G.U. n. 313 24.11.1976 - UCP/paesaggio rurale (Parco agricolo Multifunzionale di Valorizzazione del Ulivi Monumentali); risulta interessata da componenti dei valori percettivi (6.3.2) -UCP - Coni Visuali **Fasano-Egnazia**. - (pagg. 19- 20- “Rapporto Ambientale VAS”).
- Si riscontra, inoltre, che in riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento (pag. 23 “Rapporto Ambientale VAS”):
 - non è interessata da Aree Protette di tipo nazionale, regionale o comunale;
 - non è interessata da siti della Rete Natura 2000 o da aree IBA

Con riferimento alle condizioni di **regime idraulico e della stabilità geomorfologica**, si fa rilevare (pag.23 del “Rapporto Ambientale VAS”) che, l'area di intervento non è interessata da alcuna pericolosità idraulica o pericolosità geomorfologica e quindi classifica complessivamente la zona con assenza di rischio.

- In riferimento alla tutela delle acque, (pag.27 del “Rapporto Ambientale VAS”):

Si evidenzia come il progetto non ricade pertanto in Zone di Protezione Speciale Idrogeologica, ma ricade in un'area di vincolo d'uso degli acquiferi denominata "Acquifero della Murgia". Inoltre, l'area d'intervento ricade all'interno delle "Aree interessate da contaminazione salina". In relazione alla prescrizioni previste dal PTA, per l'area oggetto di intervento non sarà richiesto alcun rilascio di nuova autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, né rilascio o rinnovo della concessione poiché non sarà realizzato alcun pozzo per l'emungimento d'acqua; l'approvvigionamento idrico avviene esclusivamente da rete idrica AQP mediante allaccio alla medesima. La tutela qualitativa della risorsa idrica sotterranea non sarà in alcun modo condizionata in quanto le acque di scarico (reflui domestici) saranno opportunamente smaltite mediante allaccio alla rete fognaria pubblica. Le opere in progetto sono compatibili con le prime misure di salvaguardia emanate con il Piano di Tutela delle Acque.

- Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti:

- Dal punto di vista dello **smaltimento delle acque reflue** urbane, il Comune di Fasano convoglia i suddetti reflui all'impianto di depurazione "Fasano Forcatelle", che dai dati del PTA è dimensionato per 25.845 AE. Si legge nel RAP (pag.27)

La proposta progettuale in esame sarà parte integrante del complesso turistico ricettivo di Borgo Egnazia, usufruendo degli impianti esistenti. Il complesso di Borgo Egnazia dispone già di rete fognante per lo smaltimento dei reflui, costituita da un collettore di raccolta che si immette nella rete pubblica AQP corrente sulla litoranea Savelletri-Torre Canne di recente realizzazione. Tutta la rete è dimensionata per poter accogliere le portate dell'intero complesso, ivi includendo la realizzazione del nuovo manufatto. In maniera analoga è prevista l'utilizzazione della rete idrica esistente all'interno del complesso turistico ricettivo, già allacciata alla rete pubblica AQP.

Ciò detto, in considerazione della limitatezza dell'intervento progettuale e del suo inserimento all'interno di un complesso insediativo esistente (comunque al di sotto delle 2.000 unità), nonché dotato di allacci alle reti pubbliche AQP, non si riscontra alcuna conseguenza rilevante nel settore dell'ambiente e della tutela delle acque

- Dal punto di vista della **qualità dell'aria** (pag.27 del RAP), si evidenzia che la proposta progettuale di variante urbanistica qui considerata non interferisce in nessun modo con le priorità di tutela della qualità dell'aria da inquinamento derivante da fonti industriali, prevedendo esclusivamente la realizzazione di un manufatto destinato allo svolgimenti di manifestazioni convegnistiche e, pertanto, non è soggetto alle misure IPPC.

Dal punto di vista **dell'inquinamento acustico** (pag.28 del RAP), si legge che "In armonia con le previsioni del Piano regionale, la proposta progettuale si avvarrà di soluzioni in linea con le azioni antinquinamento e di tutela della qualità dell'aria, in relazione alla riduzione delle emissioni e della concentrazione degli inquinanti, conseguibili attraverso l'adozione di accorgimenti tecnologici in particolare nel settore della climatizzazione degli ambienti e in relazione al fabbisogno energetico richiesto".

Caratteristiche degli impatti potenziali sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano e interventi di mitigazione.

Riguardo la valutazione degli impatti, nel RAP (par. 31 e seguenti) vengono analizzati quelli in fase di cantiere e di esercizio.

Essi sono riassunti nella seguente tabella:

Potenziali impatti correlabili all'intervento

	Fase di cantiere	Fase di esercizio
Atmosfera	Emissioni delle macchine operatrici Produzione di polveri	Emissioni da impianti di esercizio
Ambiente idrico	-	-
Suolo e sottosuolo	-	-
Fauna, flora ed ecosistemi		-
Rumore e vibrazioni	Emissioni acustiche e vibrazioni prodotte dai mezzi di cantiere e dalle macchine operatrici	Emissioni acustiche prodotte da impianti di esercizio
Illuminazione e inquinamento elettromagnetico	-	-
Paesaggio urbano	-	-
Traffico veicolare e sosta	Interferenze con la viabilità prodotte dai mezzi di cantiere	Minimo aumento del traffico auto veicolare
Energia	-	Assorbimento per funzionamento impianti di esercizio
Rifiuti		Produzione di rifiuti edili - Produzione di rifiuti urbani

I principali impatti ambientali correlabili all'intervento appaiono circoscritti ad alcuni aspetti della fase di cantiere, nonché al minimo incremento della viabilità locale in fase di esercizio.

Nel RAP vengono indicate misure di mitigazione distinte tra interventi in fase di cantiere ed interventi in fase di esercizio.

Per quanto attiene agli impatti provocati dalle opere in progetto sulla componente ecosistemi, occorre ribadire che nell'area non sono presenti porzioni di Habitat prioritari o di interesse comunitario. Le essenze arboree esistenti nel sito, consistenti in gran parte in ulivi, di cui alcuni con carattere monumentale, saranno in parte mantenute ed in parte espianate per l'attività edificatoria e reimpiantate nelle rimanenti aree a verde di proprietà, contestualmente alla messa a dimora di nuovi soggetti arborei e/o arbustivi di specie vegetali autoctone.

L'intervento non determina rischi né per la salute umana né per l'ambiente circostante - (pag.65-67 - "Verifica di assoggettabilità a VAS").

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e nella relazione di "Verifica di assoggettabilità a VAS" e tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale, si ritiene che l'intervento proposto dalla Soc. EGNATHIA INIZIATIVE TURISTICHE SRL non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici,

paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), e pertanto **si ritiene che lo stesso debba essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica** di cui agli articoli da 13 a 18 del d.lgs. 152/2006, fermo restando le prescrizioni imposte dai vari SCMA, il rispetto della normativa ambientale pertinente e alle seguenti ulteriori prescrizioni in fase di cantiere e di esercizio:

- adozioni cautele gestionali per il contenimento di emissioni di polveri;
- rispetto del principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione, anche per evitare l'inquinamento potenziale della componente idrica;
- adozioni di tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi energetici;
- adozione, ove possibile, del materiale di recupero, e applicazione di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse;
- per garantire il risparmio di risorse e ridurre la produzione di rifiuti nella fase di cantiere, prevedere il riutilizzo e recupero dei materiali provenienti dai lavori di sbancamento, nel rispetto rispettivamente del DPR 13 giugno 2017, n. 120, per la gestione delle terre e rocce da scavo, e della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, privilegiando il recupero allo smaltimento nella gestione dei materiali di demolizione.
- eventuale autorizzazione inerente la gestione/scarico delle acque meteoriche e secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 26/2013 "Disciplina delle acque di meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm. ed ii.);
- Si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture, oltre che per l'irrigazione degli spazi verdi, anche per alimentare i servizi igienici al fine di ridurre al minimo il consumo di acqua potabile, sviluppando la progettazione della relativa rete di distribuzione che dalle cisterne di raccolta dell'acqua piovana attraverso adeguati sistemi di filtraggio convogli l'acqua ai punti di presa per il successivo riutilizzo;
- convogliare le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nella rete separata per le acque bianche, laddove esistente, attenendosi comunque alla normativa regionale in materia, rappresentata dal RR 9 dicembre 2013, n.26;
- al fine di limitare gli impatti generati dalla realizzazione dell'intervento e ridurre, in particolare, i consumi energetici connessi all'utilizzo dell'edificio da realizzare (non è esplicitato nella documentazione progettuale il significato di "vetrate ad altissima efficienza energetica"), prevedere l'utilizzo di tecnologie innovative finalizzate a limitare i consumi energetici necessari per il riscaldamento/raffrescamento della struttura congressuale, anche attraverso la realizzazione di impianti di energia rinnovabile, ove non già previsti, in modo da ridurre il ricorso all'approvvigionamento di energia da fonti non rinnovabili per il fabbisogno dell'intera struttura ricettiva e dei servizi annessi;
- Si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", assumendo a riferimenti tecnici e/o normativi per il miglioramento della qualità progettuale:
 - gli obblighi di utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, dielettricità e per il raffrescamento stabiliti dal D.Lgs. 03/03/2011 n.28 e s.m.i., all'art.11 e al relativo Allegato 3;
 - le misure di risparmio energetico e prevenzione dell'inquinamento luminoso, nei termini previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente;
- realizzazione di un giardino al di sopra della nuova struttura che acquisisca le forme compositive dell'ars topiaria o più semplicemente di giardino recintato.

Si rammenta che, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della l.r. 44/2012, "Il rapporto preliminare di verifica" costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica.

Si precisa che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla sola verifica di assoggettabilità a VAS dell'intervento proposto, così come

da documentazione in atti;

- non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di un nuovo pronunciamento in materia di VAS qualora la variante e/o il progetto vengano variati rispetto a quanto oggetto della presente valutazione;
- di precisare che prima dell'avvio dei lavori il proponente dovrà verificare ed attestare l'avvenuto adempimento a tutte le prescrizioni espresse in precedenza

Per tutto quanto sopra esposto:

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 10 comma 1. Lett. a) della L.R. 12.02.2012 n.4 "Modifiche all'art. 4 della L.r. 44/2012" con cui è stato delegato ai Comuni l'esercizio delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 8 e dei procedimenti a VAS di cui agli artt.9 e seguenti, per i piani e programmi approvati in via definitiva dai Comuni;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.32 del 28/06/2013 con la quale sono state approvate le norme aggiornate per il funzionamento della Commissione per il Paesaggio Comunale, stabilendo tra l'altro di prevedere tra i componenti della Commissione per il Paesaggio un esperto in materia di VAS in previsione della delega di cui al richiamato art.4 della L.R.44/2012;

Vista la determina dirigenziale n.1276 del 03.07.2013 di istituzione della Commissione locale per il Paesaggio;

Vista la D.G.M .n.99 dell'11/05/2017 di nomina del Responsabile Ufficio Via, Vas e Paesaggio cui compete la responsabilità istruttoria, i compiti e le funzioni compresa la responsabilità di sottoscrizione della corrispondenza e degli atti finali (ex art. 6, legge 241/90) in materia di Via, Vas e Paesaggio;

Dato atto che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, cui il presente provvedimento si riferisce, l'Autorità procedente è il Comune di Fasano – Ufficio SUAP mentre l'Autorità Competente è il Comune di Fasano – Ufficio Via, Vas e Paesaggio;

Vista la ricevuta dell'avvenuto versamento di € 500,00 per "oneri istruttoria verifica assoggettabilità a VAS", giusta delibera di C.C. n.15 del 22/05/2014;

Sulla scorta dei contributi pervenuti dai SCMA e del parere reso dalla Commissione Locale del Paesaggio in data 26/04/2018 (verbale n.12);

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio Comunale.

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Garanzia della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 50 del 26/05/2007 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione

di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

DETERMINA

1. **di dichiarare** che le premesse, nonché tutto quanto espresso e richiamato in narrativa, si intendono qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
2. **di escludere**, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, il progetto di ampliamento della struttura ricettiva esistente "BORGO EGNAZIA" a Savelletri di Fasano, presentato dalla Soc. EGNATHIA INIZIATIVE TURISTICHE SRL, ai sensi dell'art.8 del DPR 160/10, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del d.lgs. 152/2006 atteso che lo stesso non comporta impatti significativi sull'ambiente, intesi come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), fermo restando il rispetto della normativa ambientale e a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni, qui integralmente richiamate, ed integrando i relativi elaborati scritto-grafici laddove necessario;
3. **di precisare che il presente provvedimento:**
 - si riferisce esclusivamente alla verifica di assoggettabilità del piano/progetto in oggetto;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, nonché di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - di precisare che prima dell'avvio dei lavori il proponente dovrà verificare ed attestare l'avvenuto adempimento a tutte le prescrizioni espresse in precedenza;
4. **di allegare** alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale i pareri espressi dai vari SCMA nonché il parere della commissione locale per il paesaggio in data 26/04/2018 (verbale n.12);
5. **di demandare** all'amministrazione procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell'art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all'obbligo di pubblicare e dare evidenza nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della variante in oggetto dell'iter procedurale e del risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall'esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;
6. **di notificare** il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Via, Vas e Paesaggio:
 - al Proponente;
 - all'Autorità procedente;
 - al Settore Governo del Territorio del comune di Fasano;
 - ai SCMA individuati nel procedimento di verifica di Assoggettabilità.
7. **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Fasano dove resterà affisso per quindici giorni consecutivi, nonché sul sito web del Comune di Fasano, nella sezione dedicata;

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini previsti dalle norme vigenti in materia.

Il responsabile VIA, VAS,
E PAESAGGIO
Ing. Leonardo D'ADAMO